

IV°) di consentire perche' lo stipulando contratto di frangimento del mutuo e della ipoteca venga annotato a margine della trascrizione del divieto di cessione dei fitti e di vincolo delle rendite dell'immobile ipotecato, trascrizione eseguita presso l'Ufficio di Roma, il 28 marzo 1928 Reg. Gen. d'ord. Vol. 872 n. 5823 e di form. Vol. 2878 n. 3779, per far risultare che il divieto di cui sopra grava separatamente ciascun lotto dello Stabile ipotecato;

V°) ad accettare i vertamenti che ciascun acollatario intendesse di fare per il rimborso totale o parziale della propria quota di mutuo, di ritirare le somme relative e rilasciarne quietanza;

VI°) di consentire, in relazione ai vertamenti di cui al precedente comma V°, la cancellazione totale o la riduzione della ipoteca sopra descritta dai singoli lotti, nonche' il relativo annotamento a margine della trascrizione di cui sopra;

VII°) di stipulare gli atti, prestare i consensi e compiere, in genere, quanto altro sara' necessario per il pieno effetto della pre-